

26 novembre 2004 0:00

GARANZIE SUGLI ACQUISTI

Roma, 26 Novembre 2004. In prossimità delle festività natalizie aumentano le compere e con esse i relativi problemi, però con la nuova normativa (1) sugli acquisti i consumatori sono maggiormente tutelati rispetto al passato. Certamente l'obiettivo da raggiungere per la tutela completa dei consumatori è ancora distante e la strada è piuttosto lunga. Cerchiamo di riassumere gli elementi principali della nuova legge -per consentire ai consumatori di far valere i propri diritti.

* La garanzia su un bene di consumo è di due anni (precedentemente 1 anno).

* La merce difettosa può essere sostituita entro due mesi (precedentemente 8 giorni).

* Il venditore è responsabile del difetto di conformità (es. caratteristiche descritte in etichetta) e non solo dei difetti gravi.

* In caso di difformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene.

Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

* Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta.

Anche con la nuova normativa alcuni problemi rimangono irrisolti. Ad esempio chi definisce il "congruo tempo" per la riparazione o la sostituzione di un telefono cellulare o di una automobile per una persona che li usa per lavoro? E di un frigorifero, di una cucina o di una lavatrice? Il venditore ha sempre il coltello dalla parte del manico e al consumatore non resta che sottostare al "congruo termine" da altri stabilito. Si poteva cogliere l'occasione per prevedere una immediata e provvisoria sostituzione del bene difettoso in riparazione. D'altronde l'utente paga per avere un prodotto che funziona, non per quello difettoso.

Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.

(1) Dec. Legsl n. 24/2002.